

Capitolo Primo

Il diritto tributario e lo studio dell'attività finanziaria dello Stato

1. INTRODUZIONE

L'attività finanziaria dello Stato contemporaneo è essenzialmente rivolta alla *soddisfazione di bisogni collettivi (o pubblici)*, cioè di quelle esigenze che sono generali e diffuse in tutti coloro che sono parte della collettività e aderiscono al modello di vita associativa. Il soddisfacimento di tali bisogni, in particolare, tende al miglioramento delle condizioni di convivenza tra i cittadini, favorendo un più elevato livello di prosperità, benessere e tenore di vita dell'intero *corpo sociale*.

La soddisfazione di tutti i bisogni ritenuti necessari per il benessere, la sicurezza e la pacifica convivenza dei cittadini viene assicurata mediante la gestione dei **pubblici servizi**.

L'espressione «pubblici servizi» individua tutte le prestazioni che gli enti pubblici assolvono:

- per soddisfare esigenze dell'intera collettività (*servizi pubblici generali*), quali la *difesa esterna* e la *sicurezza interna*, che sono goduti indistintamente da tutti i cittadini;
- per venire incontro alle istanze di *singoli gruppi di utenti* (servizi ferroviari, postali etc.). Si parla, in questi casi, di *servizi pubblici speciali*, prestati a vantaggio dei singoli e di cui è possibile individuare i fruitori effettivi;
- per rispondere contemporaneamente ad una esigenza di *carattere generale* della collettività e ad un *bisogno specifico* di alcuni cittadini: è il caso della *pubblica istruzione* che, pur indirizzandosi solo ai singoli studenti, offre un vantaggio all'intera comunità.

L'esborso che lo Stato impone per poter provvedere ai *servizi generali* prende il nome di **tributo** (che si configura poi come *imposta* o *tassa*), mentre il **prezzo pubblico** costituisce il corrispettivo dei cd. *servizi speciali* (es.: trasporto ferroviario).

2. TEORIE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLO STATO

L'attività finanziaria dello Stato è da sempre oggetto di studio da parte di cultori di diverse discipline, tanto che sulla natura della stessa si possono distinguere:

- *teorie politico-sociologiche*, che spiegano l'attività finanziaria pubblica sulla base del rapporto di sudditanza dei governati rispetto ai governanti, con il connesso sfruttamento dei primi;
- *teorie delle scelte pubbliche*, che analizzano le decisioni del settore pubblico applicando agli operatori pubblici gli stessi modelli di comportamento di quelli privati;
- *teorie economiche*, caratterizzate dal tentativo di spiegare l'attività finanziaria pubblica utilizzando i principi che l'economia politica aveva elaborato per lo studio dell'attività economica privata.

3. I FINI DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA

Gli *obiettivi* che l'attività finanziaria tende a realizzare possono così sintetizzarsi:

- *soddisfare esigenze collettive* che, per le loro dimensioni, non possono essere gestite da privati;
- *spezzare situazioni di monopolio* che, se lasciate nelle mani dei settori dominanti, determinerebbero vantaggi per alcuni gruppi di potere e gravi discriminazioni a discapito della collettività;
- *soddisfare necessità particolari* (ad esempio costruzione di una diga) che, comunque, i singoli non sarebbero in grado di soddisfare;
- *intervenire* nei settori di maggior *rilevanza sociale* (controllare i prezzi di alimenti basilari o di medicinali, garantire l'istruzione etc.) in concreto individuati dalla Costituzione.

Al fianco di queste finalità altre ne sono state individuate dal PESENTI:

- 1) assicurare il *pieno impiego* e lo *sviluppo economico*;
- 2) attuare la *redistribuzione del reddito* utilizzando produttivamente capitali male impiegati o inattivi;
- 3) *contenere la spesa* entro limiti tali da evitare l'inflazione;
- 4) *distribuire la spesa totale* con scelte razionali tra consumi ed investimenti.

Accanto a questi aspetti propri della *finanza tradizionale*, si è venuta formando un'ulteriore branca dell'attività finanziaria, consistente nel prelievo di tributi e contributi da destinare a specifici scopi *assistenziali* e *mutualistici*: tale attività viene definita *complementare* o **parafiscale**.

4. DIRITTO TRIBUTARIO, DIRITTO FINANZIARIO E SCIENZA DELLE FINANZE

Il **diritto finanziario** è quel *ramo del diritto amministrativo* che, secondo la definizione di LUPI, *si riferisce al complesso delle norme giuridiche sull'acquisizione delle entrate e sull'erogazione delle spese pubbliche*.

Il **diritto tributario**, pertanto, sotto questo profilo può essere considerato come una *parte del diritto finanziario*, in quanto regola la principale fonte di entrate pubbliche, cioè quelle tributarie (LUPI).

Relativamente invece ai rapporti tra *diritto tributario* e **scienza delle finanze** va detto che entrambi analizzano lo stesso fenomeno da una diversa prospettiva: mentre il primo regola i conflitti di interesse in materia tributaria, la seconda studia i tributi dal punto di vista economico (LUPI).

Capitolo Secondo

Le fonti del diritto tributario

1. COSTITUZIONE E PRINCIPI GIURIDICI IN MATERIA TRIBUTARIA

A) Generalità

Nell'ordinamento italiano *fonte primaria del diritto tributario* è la **Costituzione**.

La potestà legislativa in materia tributaria spetta, in base all'art. 117 della Costituzione, allo Stato e alle Regioni.

Lo Stato ha, in via esclusiva, la potestà di disciplinare il sistema tributario e di stabilire i principi fondamentali in materia fiscale. Le Regioni, invece, hanno una potestà legislativa concorrente in materia di finanza pubblica e sistema fiscale e hanno potestà legislativa in materia di tributi regionali e locali, nell'ambito sempre dei principi fondamentali istituiti dallo Stato.

Gli *articoli fondamentali*, in materia di imposte, sono:

- l'art. 23, che sancisce la *riserva di legge* in materia tributaria accogliendo un principio tipico dello «Stato di diritto» che è quello della *legalità* delle imposte;
- l'art. 53, secondo il quale *tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità* e il sistema tributario è informato a criteri di *progressività*. Il dettato costituzionale, pertanto, contiene i *tre fondamentali principi dell'universalità* dell'imposta, della *progressività* del sistema tributario e dell'*uguaglianza* del carico tributario.

Altri principi in materia sono contenuti negli articoli 75, 81 e 119 della Costituzione.

L'art. 75 afferma che non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie (vedi *infra*); l'art. 81 dispone al terzo comma che *con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese*; l'art. 119, infine, demanda agli Enti territoriali una *autonomia finanziaria*, ultimamente estesa per effetto delle modifiche apportate all'articolo citato dalla legge costituzionale n. 3 del 18-10-2001.

B) Il principio della riserva di legge

In base all'art. 23 della Costituzione «*nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*».

Va ricordato che l'espressione *in base alla legge* ha dato luogo a molteplici problemi. Il primo e più importante riguarda il *contenuto minimo* che deve avere la legge che istituisce un tributo.

La *riserva di legge* prevista dall'art. 23 della Costituzione deve essere considerata una riserva *relativa* e *non assoluta*: pertanto la legge (o gli atti aventi forza di legge) può non regolare integralmente il rapporto tributario, demandando ad un regolamento (o ad altra fonte subordinata) la disciplina specifica degli elementi fissati in generale dalla legge.

La legge deve contenere, quale contenuto minimo gli *elementi necessari per individuare il nuovo tributo* e cioè:

- il *presupposto di fatto*;
- i *soggetti passivi*;
- i *principi di determinazione delle aliquote*;
- le *sanzioni*.

C) Il principio della generalità del tributo

Il *principio della generalità o dell'universalità del tributo* si ricava dall'art. 53 della Costituzione, in base al quale *tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva*.

Il termine «*tutti*» si riferisce non solo ai *cittadini italiani* ma anche agli *stranieri* e agli *apolidi* che operano sul territorio dello Stato e che realizzano i presupposti di legge necessari per essere soggetti all'imposizione fiscale. Tale termine, inoltre, si rivolge sia alle imprese individuali che collettive, sia nazionali che straniere.

La generalità dell'imposta pone il problema della legittimità delle *eccezioni*; se, infatti, l'art. 53 parla di *tutti*, si dovrebbe escludere la possibilità di esenzioni a favore di alcuni soggetti.

Al contrario, il *legislatore può derogare* al principio dell'universalità dell'imposta *esentando* quei *cittadini* che si trovino in *determinate condizioni*. Queste deroghe possono avere natura *temporanea* o *permanente*, in relazione a particolari ragioni di giustizia sociale o di politica economica.

Di particolare rilevanza sono le deroghe *permanenti* accordate ai contribuenti titolari di *redditi minimi*. In questo caso, infatti, rispetto al principio della generalità dell'imposta, prevalgono motivazioni di giustizia sociale, in quanto il reddito dei contribuenti meno abbienti è già di per sé tanto basso da non tollerare il prelevamento dell'imposta.

D) Il principio dell'eguaglianza del carico fiscale

Il principio dell'eguaglianza, se appare chiaro nel suo significato più generale, è di difficile realizzazione dal punto di vista sostanziale: mentre, infatti, tutti sono concordi nel ritenere che le imposte debbano essere *distribuite equamente*, nel senso che a parità di condizioni economiche i soggetti debbono sopportare parità di gravami tributari, si discute sul come attuare praticamente tale principio.

E) Il principio della capacità contributiva

In base all'art. 53 della Costituzione «*tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva*».

L'art. 53 in sostanza pone una garanzia per i soggetti passivi disponendo che il legislatore nel determinare i tributi deve tener conto della loro capacità contributiva ponendo pertanto un limite alla potestà impositiva in materia fiscale.

Il principio della capacità contributiva può essere veramente rispettato solo tenendo conto del sistema fiscale nel suo complesso: infatti, in un sistema tributario ove siano presenti in misura diversa imposte dirette ed imposte indirette, la prevalenza di quest'ultime viene a ledere tale principio, in quanto le imposte indirette non tengono conto della *capacità contributiva* dei singoli ed in tal modo possono incidere in misura maggiore sui redditi dei meno abbienti.

F) Il principio della progressività del sistema tributario

Un *principio di equità*, largamente condiviso, vuole che il carico tributario individuale cresca con il crescere della ricchezza del contribuente.

Quando il carico tributario cresce in *rapporto diretto* con il crescere della *ricchezza* considerata *imponibile* (es.: Tizio, che ha un reddito doppio di Caio, paga un'imposta pari a due volte quella pagata da quest'ultimo), la tassazione è **proporzionale**.

Quando il carico tributario cresce *in misura più che proporzionale* col crescere della *ricchezza imponibile*, la tassazione è definita **progressiva**.

La tassazione progressiva, pertanto, è una *tassazione ad aliquote* (marginali) *crescenti*.

Il principio della progressività del sistema tributario è affermato dal secondo comma dell'*art. 53* della Costituzione. Tale principio:

- si riferisce non solo *a tutto il sistema tributario* statale, ma anche ai *prelievi effettuati* a tutti i livelli della pubblica amministrazione (tributi locali, contributi previdenziali etc.);
- *non indica alcun grado specifico di progressività* che può, quindi, assumere valori assoluti differenti e scarti di aliquota molto diversificati.

La progressività è realizzabile attraverso diverse modalità: si parla, infatti, di *progressività per detrazione*, *per classi*, *continua* e *per scaglioni*.

Per l'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) è stata attuata, nel nostro ordinamento, la **progressività per scaglioni**: il reddito imponibile è suddiviso in scaglioni a ciascuno dei quali corrisponde un'aliquota differente.

Ad esempio, agli imponibili fino a 100 si applica l'aliquota del 5%; a quelli di 200 si applica per le prime cento l'aliquota del 5% e per le seconde cento l'aliquota del 6%; a quelli di 300 si applica per le prime cento l'aliquota del 5%, per le seconde cento l'aliquota del 6% e per le terze cento l'aliquota del 7%.

2. LE ALTRE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

Le fonti diverse dalla Costituzione sono ad essa *subordinate*, nel senso che debbono uniformarsi ai principi sanciti dalla stessa.

A) La legge

La norma tributaria, secondo l'*art. 23* della Costituzione, ha come fonte di produzione primaria la *legge* che può creare, modificare, estinguere norme tributarie. Nessun tributo, dunque, può essere creato con atto normativo diverso dalla legge o da atto con forza di legge.

Tra i principi generali dell'ordinamento tributario, codificati nella L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), particolarmente rilevante è quello che fissa l'*irretroattività delle leggi tributarie*.

Anche le Regioni godono di potestà impositiva.

In particolare le Regioni a **statuto ordinario**, pur nel silenzio dell'*art. 117* della Costituzione, godono di competenza normativa tributaria, limitata ai *tributi cosiddetti propri*, in virtù dell'autonomia finanziaria di cui all'*art. 119*: esse, sulla base dell'interpretazione data dalla L. 281/70 del medesimo *art. 119*, possono emanare leggi solo nel quadro di leggi statali.

Le Regioni a **statuto speciale** prevedono, nei rispettivi statuti, la loro autonomia, che va tuttavia temperata con le norme nazionali.

L'accresciuta autonomia finanziaria degli Enti locali — ultimamente estesa per effetto delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale 3/2001 — si riflette nell'ampliamento della potestà regolamentare degli stessi in campo tributario.

Attualmente anche ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane — oltre che alle Regioni — sono state attribuite risorse autonome: il novellato *art. 119* Cost. prevede che tali enti territoriali stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In più tali enti dispongono di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio.

B) Decreti legislativi e decreti legge

Entrambi sono emanati dal Governo ed hanno la stessa forza della legge.

I **decreti legge** sono emanati dal Governo di propria iniziativa per motivi di necessità ed urgenza (art. 77 della Costituzione) salvo, poi, la conversione in legge da parte delle Camere entro sessanta giorni dalla loro emanazione.

Nell'ambito delle modalità di legislazione previste dallo Statuto del contribuente (L. 212/2000) è sancito che *nessun tributo può essere introdotto con decreto legge e che la legislazione di urgenza non può individuare soggetti passivi di tributi già esistenti*.

Attualmente, quindi, è molto più frequente il ricorso ai **decreti legislativi** i quali invece, presuppongono una *delega* delle Camere al Governo con preventiva determinazione dei principi e criteri direttivi che il governo è tenuto a seguire (art. 76 della Costituzione).

C) Regolamenti, decreti dirigenziali e provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Tra le *fonti secondarie* sempre più rilevanza stanno assumendo i **regolamenti**. Tali atti, emanati dall'esecutivo, possono classificarsi, in ragione dell'organo da cui promanano, in:

- *governativi*, in quanto deliberati dal Consiglio dei Ministri;
- *ministeriali*, se deliberati dal singolo Ministro.

Su materie già di competenza dei Ministeri ed ora attribuite alle Agenzie fiscali, dispongono con propri provvedimenti i direttori delle suddette agenzie. Per tali provvedimenti la pubblicità è garantita — in base ad una norma contenuta nella finanziaria per il 2008 — con la pubblicazione on line sui siti istituzionali Internet.

D) Istruzioni ministeriali

Nel campo tributario, caratterizzato da una iperlegificazione, le norme risultano di difficile comprensione e frequentemente in contrasto tra di loro: per questo motivo il Ministero dell'economia e delle finanze (o le Agenzie fiscali, sulle materie di propria competenza), per agevolare il lavoro degli uffici finanziari e conseguentemente dei contribuenti e degli operatori del settore, fa seguire all'emanazione di una legge, delle **circolari** che propagano l'interpretazione ministeriale delle norme ivi contenute.

La forza delle circolari, atti amministrativi a rilevanza interna, è data dal *vincolo gerarchico*; esse, pertanto, non possono considerarsi fonti di diritto oggettivo, né possono modificare norme preesistenti. Hanno, tuttavia, una forza normativa indiretta, in quanto costituiscono condizione di legittimità degli atti emanati dagli uffici inferiori.

E) Fonti comunitarie e internazionali

L'appartenenza dell'Italia ad organismi sovranazionali o internazionali rende necessario accennare alle fonti normative estere. In particolare i **trattati** delle tre Comunità europee (CECA, EURATOM e CEE) hanno dato vita ad un *ordinamento giuridico sovranazionale* caratterizzato da propri organi e soprattutto da proprie fonti normative.

Nella gerarchia delle fonti, le norme comunitarie sono poste ad un livello più elevato rispetto alle norme interne. Perciò le norme interne non devono essere applicate se in contrasto con il diritto comunitario.

Tra le fonti comunitarie vanno citate in particolare:

- i **regolamenti** che hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri senza necessità di ratifica;
- le **direttive** che vincolano, invece, lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ferma restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Ciò significa che i legislatori nazionali hanno un certo margine di discrezionalità nello stabilire i criteri di ricezione delle stesse. Si viene così a creare un rapporto tra direttiva comunitaria e legge di attuazione analogo a quello esistente tra legge delega e decreto legislativo;
- le **decisioni** che riguardano casi specifici e sono obbligatorie per i destinatari in esse indicati;
- le **sentenze della Corte di giustizia** che hanno effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri.

Il diritto tributario internazionale è formato dalle *Convenzioni* stipulate e ratificate dall'Italia con gli altri paesi. Scopo di tali convenzioni è quello di evitare fenomeni di «doppia imposizione» ossia di evitare che uno stesso soggetto sia tassato più volte in Stati diversi.

F) Gli usi

Sono fonti di diritto non scritte in quanto sono regole costantemente osservate da parte dei singoli (art. 1 disp. prel. c.c.). *L'uso non può modificare o estinguere una norma tributaria, né completare la norma stessa.*

3. LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE: COME SI DEVE LEGIFERARE IN CAMPO FISCALE

Nel tentativo di mutare radicalmente il quadro dei rapporti tra cittadino e fisco, imputandoli a principi di collaborazione e buona fede, è stato approvato, con L. 27-7-2000, n. 212, lo *Statuto dei diritti del contribuente*.

Obiettivi primari della nuova normativa sono, pertanto, da un lato, stabilire regole precise che vincolino il legislatore fiscale, *riducendo il caotico e disordinato flusso di disposizioni tributarie* e, dall'altro, *tutelare il contribuente contro disposizioni inique, vessatorie e predisposte unicamente a vantaggio della pubblica amministrazione.*

In questa sede basti ricordare che la L. 212/2000 sancisce:

- *l'obbligo per il legislatore di predisporre testi di legge che siano i più chiari possibile;*
- *il divieto di introdurre nuovi tributi con decreto legge nonché di individuare con legislazione d'urgenza nuovi soggetti passivi di tributi già esistenti;*
- *l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di diffondere le informazioni fiscali e portare a conoscenza gli atti, anche con mezzi informatici;*
- *la non retroattività della legge;*
- *la generalizzazione del diritto di interpello.*

4. INTERPRETAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE NORME FINANZIARIE

Interpretare una norma significa compiere un'operazione mirante a ricercare il significato della stessa attraverso un'indagine che può essere:

- a) **letterale**, se rivolta allo studio del significato letterale del testo;
- b) **logica**, se rivolta alla discussione della disposizione nel suo complesso;
- c) **sistematica**, se rivolta a coordinare la singola disposizione di legge con le altre norme.

5. EFFICACIA DELLA NORMA TRIBUTARIA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

A) Efficacia nel tempo

Per quanto riguarda il **termine iniziale** dell'entrata in vigore delle norme tributarie, non esistono difformità dai principi del diritto in generale.

Con l'art. 3 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) è stabilito che le *disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo*.

Le norme tributarie **cessano** di operare per:

- *abrogazione espressa*;
- *abrogazione tacita*, allorché venga emanata una legge che detta norme incompatibili con la precedente o ridisciplina interamente la materia;
- *sentenza della Corte costituzionale* che riconosca l'incostituzionalità della norma.

B) Efficacia nel tempo delle norme sanzionatorie

Il **principio dell'ultrattività** è venuto meno sia per le sanzioni di carattere amministrativo (D.Lgs. 472/97) sia con riferimento alle leggi penali tributarie (D.Lgs. 507/99).

In seguito a tale abrogazione si applica, sia per le sanzioni *amministrative* che *penali*, il **principio di legalità** in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in base ad una legge in vigore prima della commissione della violazione e per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (art. 3, co. 1 e 2, D.Lgs. 472/97). Tale principio è tuttavia mitigato da quello del **favor rei** secondo il quale si applica la *legge più favorevole al contribuente* nell'ipotesi in cui la violazione nel corso del tempo sia stata punita con sanzioni di diversa entità, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (art. 3, co. 3, D.Lgs. 472/97).

C) Efficacia nello spazio

La legge tributaria ha carattere strettamente *territoriale*. Essa, cioè, *esplica i suoi effetti solo nel territorio dello Stato*, ma il legislatore può configurare, come presupposto di un'imposta da applicare in Italia, un fatto che è avvenuto all'estero (esempio: possesso di un bene all'estero).

Le *leggi regionali, provinciali e comunali* hanno efficacia nell'ambito dei confini dell'ente locale che le ha emanate.

6. LA LOTTA ALL'ELUSIONE E IL DIRITTO D'INTERPELLO

Con l'*elusione* il contribuente mira ad evitare il prelievo tributario a suo carico ricorrendo ad opportune scappatoie al limite della legalità. L'elusione consiste nello sfruttamento, operato da alcune categorie di soggetti, delle smagliature delle norme tributarie per realizzare un consistente risparmio d'imposta.

Un primo esempio di norma antielusione si è avuto con l'art. 10 della L. 408/90, poi sostituito dall'art. 37bis del D.P.R. 600/73 (introdotto dal D.Lgs. 358/97). Tale disposizione, volta ad evitare comportamenti elusivi (che consentono riduzioni o rimborsi di imposta ottenuti aggirando la normativa fiscale), prevede che «*sono inopponibili all'amministrazione finanziaria tutti quegli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti*».

Pertanto, affinché la norma possa essere applicata, è necessario che:

- ci sia un *vantaggio fiscale* (riduzione o rimborso di imposta);
- ci sia un *comportamento volto ad aggirare il sistema fiscale*;
- gli *atti siano posti in essere senza valide ragioni economiche*.

Per valide ragioni economiche si intende, secondo la relazione ministeriale, un' apprezzabilità economico-gestionale e non una formale validità giuridica.

In materia antielusiva un cenno merita anche il co. 2bis dell'art. 2 del D.P.R. 917/86, introdotto dall'art. 10 della L. 448/98, in base al quale si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini emigrati nei cd. *paradisi fiscali*. Tale disposizione consente, in pratica, al fisco di tassare i redditi ovunque prodotti dai cittadini italiani residenti all'estero senza dover dimostrare che la residenza dichiarata dal contribuente è fittizia. Sarà cura di quest'ultimo dimostrare il contrario al fine di evitare un aumento della tassazione del proprio reddito.

Al fine di arginare i comportamenti antielusivi e favorire i rapporti tra contribuente e fisco è stato introdotto nel nostro ordinamento il **diritto d'interpello** (*ruling*).

Quest'ultimo consiste nella possibilità per il contribuente di ottenere risposte dall'amministrazione finanziaria, sulla correttezza o meno di determinati comportamenti. La richiesta del parere deve essere presentata alla competente Direzione centrale del Dipartimento delle finanze.

La richiesta del parere può riguardare:

- i casi d'interposizione fittizia (art. 37, co. 3, D.P.R. 600/73);
- le operazioni o i comportamenti elusivi di cui all'art. 37bis del D.P.R. 600/73;
- la qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità e propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza (art. 21, co. 2, L. 413/91).